

Regolamento
sugli emolumenti per il rilascio di estratti ed elaborazioni
della misurazione ufficiale
 (del 13 marzo 2007)

IL CONSIGLIO DI STATO
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamata la legge sulla misurazione ufficiale (LMU) dell'8 novembre 2005;

decreta:

Capitolo primo
Disposizioni generali

Campo d'applicazione

Art. 1 Il presente regolamento si applica ad ogni rilascio di estratti ed elaborazioni della misurazione ufficiale (MU), da parte dei servizi competenti ai sensi dell'art. 60 LMU.

Natura degli emolumenti

Art. 2 Gli emolumenti comprendono:

- una tassa di base, da intendere come una partecipazione agli investimenti iniziali comprendenti la raccolta dei dati e l'infrastruttura;
- una tassa di funzionamento, che costituisce una partecipazione ai costi ricorrenti inerenti alla messa a disposizione costante dei dati e alla loro distribuzione.

Tassa di base

Art. 3 ¹La tassa di base è dovuta per il rilascio di estratti relativi ad almeno un intero comune o sezione di comune (unità MU) ed è composta da:

- a) un contributo unico, da versare *una tantum*, in occasione della prima richiesta di un'unità MU;
- b) un contributo complementare, associato ad ogni richiesta successiva della stessa unità MU.

²Il contributo unico è fissato per ogni unità MU in funzione della dimensione del file originale in formato INTERLIS, mentre il contributo complementare è composto da un montante fisso.

Tassa di funzionamento

Art. 4 La tassa di funzionamento è dovuta ad ogni richiesta di estratti ed elaborazioni della MU e comprende:

- a) la copertura dei costi di disbrigo per la preparazione e la fornitura degli estratti;
- b) una partecipazione ai costi di gestione, comprendenti l'ammortamento dei mezzi informatici impiegati e le spese per la manutenzione dei sistemi di pubblicazione e di distribuzione dei dati.

Ripartizione degli emolumenti

Art. 5 La tassa di base è versata al Cantone, mentre la tassa di funzionamento è versata al servizio che fornisce gli estratti o le elaborazioni della MU.

Tipo di estratti ed elaborazioni

Art. 6¹ Si distinguono i seguenti tipi di estratti ed elaborazioni:

Tipo A: dati digitali della MU conformi allo standard federale MU93 (tutti i livelli tranne «altimetria») relativi ad almeno un'unità MU. Si rilascia l'intera unità MU interessata ad ogni richiesta di estratti con superficie maggiore di 140 ha.

Tipo B: dati digitali della MU conformi allo standard federale MU93 (tutti i livelli tranne «altimetria») relativi a superfici minori o uguali a 140 ha e inferiori ad un'unità MU.

Tipo C: dati digitali del livello «altimetria», comprendenti i dati originari del modello digitale del terreno (MDT) e le elaborazioni standard e speciali.

Tipo D: estratto del piano corografico (cartaceo o digitale) ed estratto digitale del piano di base della MU (PB-MU).

Tipo E: accesso ai geoservizi, altri estratti ed elaborazioni della MU.

¹ Art. modificato dal R 27.2.2013; in vigore dal 5.3.2013 - BU 2013, 118; precedente modifica: BU 2012, 135.

Tipo di utente

Art. 7 ¹Sono definiti utenti permanenti (UP) coloro che richiedono estratti ed elaborazioni del tipo A secondo l'art. 6 e che sottoscrivono con il Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE) un accordo della durata di almeno quattro anni per accedere regolarmente ai dati aggiornati di tale comparto.

²Sono definiti utenti occasionali (UO) tutti gli altri richiedenti di estratti ed elaborazioni della MU.

Obbligo degli emolumenti ed eccezioni

Art. 8² ¹Per tutti gli utenti permane l'obbligo del pagamento di un emolumento.

²...

³I servizi delle amministrazioni comunali sono esonerati dal pagamento della tassa di base che colpisce gli estratti ed elaborazioni di tipo A, a condizione che le richieste riguardino la loro giurisdizione e siano utilizzati esclusivamente per scopi interni o per forniture nell'ambito di mandati esterni affidati a terzi riguardanti la loro giurisdizione.

⁴Per le forniture di estratti ed elaborazioni di tipo A dell'Ufficio del catasto e dei riordini fondiari (in seguito: Ufficio) ai servizi dell'Amministrazione federale (ad eccezione delle aziende La Posta e FFS) e agli istituti scolastici è dovuta unicamente la tassa di funzionamento relativa ai costi di disbrigo.³

⁵Per le forniture di estratti ed elaborazioni di tipo A dell'Ufficio ai servizi dell'Amministrazione cantonale non è dovuto alcun emolumento.⁴

Capitolo secondo

Diffusione dei dati, controllo**Diffusione dei dati**

Art. 9⁵ Il rilascio di estratti ed elaborazioni del tipo A e B ai servizi dell'Amministrazione cantonale, rispettivamente del tipo C e D ad ogni utente, sono di esclusiva competenza dell'Ufficio.

Attestato

Art. 10⁶ Con ogni fornitura di estratti o di elaborazioni della MU, i geometri revisori e l'Ufficio sono tenuti a rilasciare un attestato sul relativo standard di qualità e sullo stato d'aggiornamento. Sull'attestato devono figurare le indicazioni del Comune o delle zone interessate (coordinate minime e massime), il destinatario e la data di emissione. L'attestato è accompagnato dalle disposizioni per le limitazioni d'uso degli estratti o delle elaborazioni rilasciati.

Controllo, abuso

Art. 11⁷ In caso di utilizzazione abusiva degli estratti o delle elaborazioni della MU, l'Ufficio fattura d'ufficio gli emolumenti, includendo le spese amministrative.

Capitolo terzo

Tariffe**Rilascio di dati del tipo A**

Art. 12 ¹Gli UP pagano la tassa di base e la tassa di funzionamento per ogni unità MU richiesta. Il contratto pluriennale stipulato con il DFE garantisce loro un accesso illimitato ai dati del comparto interessato, previo pagamento annuale della tassa di funzionamento.

²Gli UO che necessitano dati del tipo A secondo l'art. 6 pagano, alla prima richiesta, la tassa di base e la tassa di funzionamento per ogni unità MU. Il pagamento dell'emolumento garantisce loro un unico accesso ai dati. Per richieste successive della stessa unità MU sono dovuti soltanto il contributo complementare e la tassa di funzionamento.

³L'ammontare degli emolumenti è esposto nella seguente tabella:

Emolumento	UP	UO
------------	----	----

² Art. modificato dal R 3.4.2012; in vigore dal 6.4.2012 - BU 2012, 135.

³ Cpv. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 526.

⁴ Cpv. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 526.

⁵ Art. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 526; precedente modifica: BU 2012, 135.

⁶ Art. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 526.

⁷ Art. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 526.

Tassa base (contributo unico)	Fr 320.--/unità MU + Fr 190.--/MB	Fr 320.--/unità MU + Fr 190.--/MB
Tassa base (contr. complementare)	Fr 50.--/unità MU/anno	Fr 50.--/unità MU
Tassa funzionamento (gestione + disbrigo)	Fr 300.--/unità MU/anno	Fr 300.--/unità MU

Rilascio di dati del tipo B

Art. 13 ¹Gli UO che necessitano dati del tipo B secondo l'art. 6 riguardanti estratti di superficie fino a 16 ha compresi, pagano unicamente una tassa di funzionamento composta dai costi di disbrigo.

²Gli UO che necessitano dati del tipo B riguardanti estratti di superficie maggiore di 16 ha e fino a 140 ha compresi, pagano una tassa di funzionamento composta dai costi di disbrigo più una partecipazione ai costi di gestione commisurata alla superficie.

³L'ammontare degli emolumenti è esposto nella seguente tabella:

Emolumento		UO
Tassa funzionamento (costi disbrigo)	Tutti gli estratti	Fr 160.--
Tassa funzionamento (costi gestione)	Supplemento per superfici maggiori di 16 ha e minori o uguali a 140 ha	Fr 1.--/ ha

Rilascio di dati del tipo C

Art. 14⁸ ¹Di regola, le forniture dei dati del tipo C sono eseguite per settori rettangolari di 1'312.5 ha, corrispondenti ad un sedicesimo della carta nazionale 1:25'000.

²L'ammontare degli emolumenti è esposto nella seguente tabella:


Descrizione	Privati ed enti pubblici Fr. / ha	Studenti Fr. / ha
Dati originari		
Nuvola punti grezzi	0.80	0.20
Griglia regolare punti 2x2m	0.80	0.20
Elaborazioni standard		
Nuvola punti elaborati	1.00	0.25
Griglia regolare pixel 2x2m	0.80	0.20
Griglia regolare pixel 1x1m	0.80	0.20
Curve di livello 1m	0.80	0.20
Curve di livello 10m	0.50	0.15
Ombreggiature pixel 1x1m	0.50	0.15

³Per richieste di perimetri particolari, di dimensione diversa dal settore normale, ai costi unitari per ettaro è applicato un supplemento di Fr. 100.-- per privati ed enti pubblici, rispettivamente di Fr 25.-- per studenti. La superficie minima dell'ordinazione è di un ettaro.

⁴Per richieste di elaborazioni speciali (altri formati o altri prodotti), ai costi fissati ai capoversi 2 e 3 è applicato un supplemento calcolato a regia, in funzione del tempo effettivamente impiegato (Tabella dei prezzi a regia nei lavori della misurazione ufficiale, categoria C).

⁵Agli emolumenti di cui al cpv. 2 è applicato un ribasso in funzione della quantità di settori interessati così definito:

⁸ Art. modificato dal R 3.4.2012; in vigore dal 6.4.2012 - BU 2012, 135.



⁶I prezzi ribassati per studenti di cui ai cpv. 2 e 3 sono applicabili unicamente per utilizzazione a scopo didattico.

⁷Gli estratti forniti ai geometri per l'esecuzione di lavori di MU sono esenti da emolumenti.

Rilascio di dati del tipo D

Art. 15⁹ ¹Gli estratti del piano corografico sono rilasciati per piano. L'ammontare degli emolumenti è esposto nella seguente tabella:¹⁰

Supporto	Privati ed Enti pubblici Fr. / piano	Studenti Fr. / piano
Cartaceo, prima copia	36.00	8.00
Cartaceo, copie successive	11.00	8.00
Film	50.00	12.00
Digitale	60.00	20.00

²Gli estratti forniti ai geometri per l'esecuzione di lavori di MU sono esenti da emolumenti.

³I prezzi ribassati per studenti sono applicabili unicamente per utilizzazione a scopo didattico.

Art. 15a¹¹ ¹Gli estratti del piano di base della MU (PB-MU) sono rilasciati per settori rettangolari di 1'312.5 ha, corrispondenti ad un sedicesimo della carta nazionale 1:25'000. L'ammontare degli emolumenti è esposto nella seguente tabella:

Scala	Privati ed Enti pubblici Fr. / sedicesimo	Studenti Fr. / sedicesimo
Digitale 1:5'000 b/n o colori	60.–	20.–
Digitale 1:10'000 b/n o colori	50.–	16.–

²Gli estratti forniti ai geometri per l'esecuzione di lavori di MU sono esenti da emolumenti.

³I prezzi ribassati per studenti sono applicabili unicamente per utilizzazione a scopo didattico.

Rilascio di dati del tipo E

Art. 16¹² ¹L'accesso e l'utilizzazione dei dati digitali della MU di tutto il Cantone Ticino mediante geoservizi è subordinato ad autorizzazione.

L'ammontare degli emolumenti forfettari è esposto nella seguente tabella:

Abbonamento mensile	Uso privato Fr./mese	Uso commerciale Fr./mese

⁹ Art. modificato dal R 3.4.2012; in vigore dal 6.4.2012 - BU 2012, 135.

¹⁰ Cpv. modificato dal R 27.2.2013; in vigore dal 5.3.2013 - BU 2013, 118.

¹¹ Art. introdotto dal R 27.2.2013; in vigore dal 5.3.2013 - BU 2013, 118.

¹² Art. modificato dal R 27.2.2013; in vigore dal 5.3.2013 - BU 2013, 118.

Servizio di rappresentazione (WMS-MU)	100.–	2'500.–
Servizio di rappresentazione (WMS-MU)	1'000.–	25'000.–

²L'abbonamento annuale si rinnova automaticamente se non viene data disdetta scritta entro 1 mese dalla scadenza.

³L'accesso da parte dei geometri per l'esecuzione di lavori di MU è esente da emolumenti.

Art. 16a¹³ Per gli altri estratti o elaborazioni della MU il servizio che li fornisce preleva gli emolumenti in base alla Tariffa per la tenuta a giorno delle misurazioni catastali nel Cantone Ticino del 17 dicembre 2002.

Capitolo quarto Riscossione degli emolumenti

Incasso, bonifico al Cantone e spese amministrative

Art. 17 ¹Per forniture agli UP, l'Ufficio fattura e riscuote il contributo unico della tassa di base (una tantum), mentre il contributo complementare e la tassa di funzionamento sono fatturati e riscossi dal servizio che fornisce gli estratti e le elaborazioni.¹⁴

²Per forniture agli UO il servizio che fornisce gli estratti e le elaborazioni fattura e riscuote gli emolumenti a suo favore (tassa di funzionamento) e quelli a favore del Cantone (tassa di base).

³Annualmente, il servizio che fornisce gli estratti e le elaborazioni allestisce un elenco delle forniture e provvede a bonificare al Cantone il contributo complementare della tassa di base per gli utenti permanenti e l'intera tassa di base per gli utenti occasionali, detratto un indennizzo per le spese amministrative pari al 4% dell'importo complessivo da bonificare.

Capitolo quinto Disposizioni finali

Entrata in vigore

Art. 18 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.¹⁵

Pubblicato nel BU **2007**, 102.

¹³ Art. introdotto dal R 27.2.2013; in vigore dal 5.3.2013 - BU 2013, 118.

¹⁴ Cpv. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 526.

¹⁵ Entrata in vigore: 16 marzo 2007 - BU 2007, 106.